

Oggetto: IMPORTI E MODALITÀ DI CALCOLO DEI COMPENSI AI MEDIATORI

Sull'argomento il Presidente ricorda che il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, recante norme in materia di revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, ha tra l'altro introdotto modifiche in materia determinazione delle indennità e delle spese di mediazione, rinviando a un successivo Decreto Ministeriale la puntuale determinazione dei relativi importi. Questo è avvenuto con Decreto Ministeriale 24 ottobre 2023 n. 150, che ha stabilito nuove indennità, spese e tabelle, in sostituzione di quelle previgenti, con decorrenza dal 15 novembre, data di sua entrata in vigore.

Ricorda poi che, con Determinazione presidenziale d'urgenza n. 12/2023 del 23 novembre 2023 (ratificata con successiva Deliberazione di Giunta n. 111/2023 del 5 dicembre 2023), la Camera di Commercio ha modificato le indennità del servizio di mediazione attualmente vigenti, comportando anche la necessità e l'urgenza di rivedere gli importi e le modalità di calcolo dei compensi ai mediatori per le prestazioni professionali rese per i procedimenti di cui al Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Segue una discussione al termine della quale,

LA GIUNTA

UDITO il relatore;

VISTO il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante "Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", che ha introdotto tra l'altro il tentativo obbligatorio di conciliazione in una serie di materie tassativamente elencate, rinviando a un successivo decreto ministeriale l'individuazione dei requisiti degli organismi di mediazione e dell'ammontare delle indennità per l'accesso al servizio;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che ha provveduto tra l'altro ad approvare la tabella delle indennità del servizio di mediazione;

VISTA la Deliberazione di Consiglio n. 4/2020 del 21/10/2020, con cui la Camera di Commercio ha approvato il Regolamento dell'Organismo "Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Pistoia-Prato" con i relativi allegati, tra cui la tabella delle "Indennità del servizio di mediazione" elaborata sulla base delle previsioni del decreto ministeriale n. 180 sopra ricordato;

VISTA la Deliberazione di Consiglio n. 7/2021 del 13 gennaio 2021, di modifica del Regolamento dell'Organismo "Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Pistoia-Prato";

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 43/2020 del 18/12/2020, con cui sono stati approvati tra l'altro gli importi e le modalità di calcolo dei compensi per i mediatori per le prestazioni professionali rese nell'ambito dei procedimenti del "Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Pistoia-Prato";

VISTO il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante norme in materia di revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, che ha modificato il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, anche nella parte relativa alla determinazione delle indennità e delle spese di mediazione, rinviando a un successivo Decreto Ministeriale la puntuale determinazione dei relativi importi;

VISTO il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150, emanato in attuazione del decreto legislativo di cui al punto precedente, che ha abolito il previgente Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 e ha stabilito nuove indennità, spese e tabelle, in sostituzione di quelle previgenti (con decorrenza dal 15 novembre 2023, data di sua entrata in vigore);

VISTO che, in particolare, il citato Decreto Ministeriale n. 150 stabilisce all'art. 28 che le indennità di mediazione (dovute da ciascuna delle parti di un procedimento) comprendono le spese di avvio e le spese di mediazione e sono quantificate, in maniera fissa oppure, a seconda dell'esito e/o dell'andamento del procedimento, con range da un minimo a un massimo, dallo stesso decreto;

VISTA la Determinazione presidenziale d'urgenza n. 12/2023 del 23 novembre 2023 (ratificata con delibera di Giunta n. 111 del 5 dicembre 2023), con cui la Camera di Commercio ha modificato l'allegato "Indennità del servizio di mediazione" del vigente Regolamento di Mediazione camerale, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 150 citato e delle indicazioni provenienti da Unioncamere;

VISTO che il comma 2 dell'art. 28 del Decreto Ministeriale n. 150 stabilisce che "L'indennità [di mediazione] comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore [...];

RITENUTO pertanto necessario rivedere gli importi e le modalità di calcolo dei compensi ai mediatori per le prestazioni professionali rese per i procedimenti di cui al Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

RITENUTO, fatte salve ulteriori future riflessioni che potranno essere indotte anche da indicazioni provenienti da Unioncamere, di determinare per ogni prestazione professionale resa per i procedimenti di cui al Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 un compenso forfettario per ogni mediatore nella misura del 50% di quanto incassabile dall'organismo a titolo di spese di mediazione, arrotondato, in presenza di decimali, all'euro superiore, con esclusione delle spese di avvio;

RITENUTO che quanto sopra sia in linea con gli intendimenti di altre realtà camerali, informalmente contattate allo scopo, e consente la prosecuzione del servizio in una linea di sostanziale continuità con il passato relativamente al rapporto tra entrate e uscite, garantendone comunque la sostenibilità;

all'unanimità,

DELIBERA

di determinare per ogni prestazione professionale resa per i procedimenti di cui al Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 un compenso forfettario per ogni mediatore nella misura del 50% di quanto incassabile dall'organismo a titolo di spese di mediazione, arrotondato, in presenza di decimali, all'euro superiore, con esclusione delle spese di avvio.

Gli importi come sopra determinati si applicheranno per tutte le procedure avviate a far data dal 15 novembre 2023 e non ancora concluse alla data odierna.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)

Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013, e conservato secondo le Regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD.